
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, parte vittoriosa in primo grado, onere di riproporre tempestivamente le domande e eccezioni respinte

Va confermato il principio per cui la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre tempestivamente le domande od eccezioni respinte, anche implicitamente, dalla sentenza impugnata, cioè entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, pena l'effetto di tacita rinuncia sancito dall'art. 346 c.p.c.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 23.4.2015, n. 8314

...omissis...

Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte d'appello considerato indispensabili ai fini della decisione e ammissibile la produzione in appello da parte di Axxa di documenti (la sentenza penale del Tribunale di Montepulciano e il verbale di interrogatorio di Txxxx.) dai quali erroneamente aveva tratto elementi probatori, nonostante che la predetta sentenza fosse dichiarativa dell'incompetenza del Tribunale e che le dichiarazioni del xxxx fossero non pertinenti e prive di rilevanza probatoria.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte ammesso la produzione dei predetti documenti in appello senza offrire una motivazione della loro indispensabilità ai fini della decisione.

I predetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

Essi non investono la ragione di fatto assorbente e decisiva sulla quale si fonda la sentenza impugnata, quella concernente la valutazione degli elementi di prova indiziaria risultanti dal rapporto del Comando xxxxxx di Siena, ma solo l'ulteriore e non decisivo argomento valutativo tratto dalla richiamata sentenza penale e dal verbale di interrogatorio di Txxxx davanti al Pxxx

La Corte d'appello ha chiaramente osservato, con riferimento agli elementi probatori ricavati dal predetto rapporto, che "già questo coacervo di elementi indiziari, emersi da controlli fiscali incrociati, appare, a giudizio del Collegio, idoneo a dimostrare il carattere fittizio delle operazioni poste in essere nel 1992 da Molitoria..." e ha aggiunto che "ulteriori elementi rafforzativi dei già probanti accertamenti xxx." potevano desumersi dai documenti di cui è contestata la produzione in appello.

Pertanto, tali documenti, per espressa valutazione della Corte, non hanno avuto un ruolo determinante ai fini della decisione che non è fondata su di essi. La censura espressa nei motivi in esame è quindi inammissibile, poichè investe un profilo dell'argomentazione svolta dai giudici del merito ad abundantiam e quindi, anche se fosse fondata, la decisione impugnata non resterebbe travolta. Questa conclusione non è in contraddizione con la valutazione di indispensabilità dei predetti documenti, effettuata dalla Corte del merito al solo fine di consentirne la produzione in grado d'appello, avendola la stessa Corte chiaramente smentita, come risulta dal fatto che non ha dato ad essi rilevanza ai fini della decisione.

Il terzo motivo imputa alla Corte d'appello la violazione degli artt. 2699, 2700, 2787 e 2729 c.c., per avere attribuito erroneamente un'efficacia probatoria privilegiata al verbale della Guardia di Finanza, ai fini della prova della fittizietà delle operazioni commerciali poste in essere dalla Mxx

Il motivo è infondato. La Corte d'appello, al contrario di quanto dedotto nel motivo, non ha attribuito fede privilegiata al verbale della xx essendosi limitata a valutare autonomamente gli elementi di fatto da esso risultanti, ai quali ha attribuito una rilevanza probatoria indiziaria, ai fini del giudizio di fittizietà di quelle operazioni. Le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società, gli atti acquisiti nel corso di un'ispezione e trasmessi dalla Gxxxxx., risultanti dall'attività di polizia giudiziaria, possono essere posti a fondamento di un avviso di accertamento da parte dell'Amministrazione e fornire pur sempre al giudice un materiale indiziario utilizzabile, se non superato da prova contraria (v. Cass. n. 9402/2007, n. 9620/2003), come nel caso in esame.

Il quarto e quinto motivo denunciano vizi motivazionali in ordine alle transazioni commerciali poste in essere dalla Mxx., erroneamente considerate fittizie, e alla mancata valutazione di documenti favorevoli che attesterebbero il carattere reale e non fittizio delle operazioni della Mxxxxx

Entrambi sono inammissibili, in quanto censurano la valutazione della prova che è riservata al giudice del merito, il quale non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. La censura si traduce quindi nella prospettazione di una valutazione delle questioni di diritto e di fatto in senso difforme da quella operata dal giudice del merito, senza lo svolgimento di argomentate critiche alla completezza e logicità delle ragioni della decisione.

Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. e della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 e vizi motivazionali, per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sull'eccezione, proposta in primo grado e riproposta in appello, di difetto di legittimazione passiva della Mxxxx essendo invece legittimati i produttori di semi ai quali la xx. avrebbe corrisposto le somme poi rimborsate da xxx

Il motivo è inammissibile, alla luce del principio secondo cui la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre tempestivamente le domande od eccezioni respinte, anche implicitamente, dalla sentenza impugnata, cioè entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, pena l'effetto di tacita rinuncia sancito dall'art. 346 c.p.c. (v. Cass. n. 5735/2011, n. 15223/2005).

Pertanto, l'eccezione in esame non è ammissibile in questa sede, essendo stata riproposta in appello solo in comparsa conclusionale.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese del giudizio, liquidate in Euro 7000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
